



Studio Legale
avv. Massimo Da Ronch

Via Cesare Battisti n. 33
Bologna
Ph. 051.0402925
Fax 051.0211181
Mail: massimo@daronch.it

Zona Industriale Villanova n. 20/e 40123 -
32013 - Longarone (BL)
Ph. 0437.760015
Fax 0437.761035
Pec: massimodaronch@ordineavvocatibopec.it

TRIBUNALE DI BELLUNO

Volontaria Giurisdizione

Il sig. **Yuriy Bodoryak**, nato a Verkhovyna (Ucraina) il 11/04/1982, C.F. BDRYRY82D11Z138N e la sig.ra **Ruslana Bodoryak**, nata in Ucraina il 25/12/1984, C.F. BDRRLN84T65Z138S, entrambi residenti in Ponte Api (BL), via Cima I Prà n. 40/m, int. 2, Fraz. Polpet, rappresentati e difesi dall'**Avv. Massimo Da Ronch del Foro di Bologna**, codice fiscale DRNMSM80C15A757B, ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio in Bologna, alla via Cesare Battisti n. 33, giusta procura allegata al presente ricorso [il sottoscritto avvocato ex artt. 134 e 170 c.p.c. indica il numero di fax 051/02.11.181 e l'indirizzo di posta elettronica massimodaronch@ordineavvocatibopec.it, al fine di ricevere le comunicazioni e gli avvisi del Tribunale]

Premesso che

- i signori Bodoryak presentavano a Codesto Tribunale istanza di nomina del gestore della crisi ex articolo 15, co. 9, Legge n. 3/2012, sussistendone i requisiti oggettivi e soggettivi di proponibilità (all. 1);
- il relativo procedimento assumeva il n. di R.G. 39/2020 e veniva assegnato al Giudice dott.ssa C. Sandini;
- l'Ill.mo Giudice, visto il parere favorevole del PM di data 10.2.2020, nominava quale professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della crisi l'avv. Sandra Constantini, con studio in Belluno, alla via G. Segato n. 25/a;
- in data 8.9.2020, il Professionista inviava allo scrivente difensore la relazione particolareggiata di cui all'art. 9, comma 3bis, L. 3/2012, che di seguito si allega (all. 2).



- pertanto, con il presente atto i Signori Yuriy Bodoryak e Ruslana Bodoryak chiedono di essere ammessi alla procedura di sovraindebitamento, presentando ai creditori la proposta di piano del consumatore che di seguito si esplicherà nel dettaglio.

**RICORSO EX ART. 14 TER LEGGE N. 3 DEL 27/01/2012 PER L'AMMISSIONE
ALLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO CON LA PRESENTAZIONE DEL PIANO DEL
CONSUMATORE**

Indice:

I. Premesse.

II. Ammissibilità alla procedura.

II.1. Presupposto soggettivo ex art. 7, L. 3/2012.

II.2. Presupposto oggettivo ex art. 6, L. 3/2012.

III. Composizione del nucleo familiare.

IV. Origine della crisi da sovraindebitamento dei ricorrenti.

V. Meritevolezza dei ricorrenti.

VI. Elenco degli eventuali atti di disposizione compiuti dai ricorrenti negli ultimi 5 anni.

VII. Dichiarazione dei redditi dei ricorrenti degli ultimi 3 anni.

VIII. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia.

IX. Situazione patrimoniale.

IX.1. Passivo patrimoniale.

IX.2. Attivo patrimoniale.

X. Proposta di piano, modalità e tempistiche di pagamento dei creditori.

XI. Progetto di distribuzione dell'attivo tra i creditori.

I . PREMESSE.

Le vicende che hanno condotto i signori Ruslana Bodoryak e Yuriy Bodoryak alla presente situazione di sovraindebitamento traggono origine, quasi per l'integralità, dalla medesima fonte - come più avanti verrà meglio illustrato -; si ritiene, pertanto, opportuno depositare un unico ricorso per tutte e due le posizioni, chiedendo che le procedure in esame vengano trattate



unitamente.

II. AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA.

II.1. Presupposto soggettivo ex art. 7, l. 3/2012.

I ricorrenti non si trovano in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di piano del consumatore, né di accordo di composizione, né di liquidazione del patrimonio e, in particolare, gli stessi non sono soggetti a procedure concorsuali diverse rispetto a quelle regolate dalla legge 3/2012, né tanto meno hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla citata legge.

I signori Bodoryak non hanno subito, per cause agli stessi imputabili, alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14-bis della L. 3/2012 (impugnazione, risoluzione di accordo del debitore ovvero revoca o cessazione del piano del consumatore).

Entrambi gli istanti risiedono nel Comune di Ponte nelle Alpi (BL), unitamente alla loro figlia minore Karina, come risulta dal certificato contestuale di stato di famiglia e residenza rilasciato dal Comune suindicato (all. 3).

II.2. Presupposto oggettivo ex art. 6, L. 3/2012.

Sotto il profilo oggettivo, la situazione dei ricorrenti integra il requisito normativo del "sovraindebitamento", stante il perdurante squilibrio fra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni, come risulta dallo stato patrimoniale complessivo dei sovraindebitati descritto nel prosieguo di questo ricorso e dalla relazione particolareggiata del Gestore (cfr. all. 2).

III. COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE.

I signori Bodoryak sono coniugati in regime di comunione dei beni e dalla loro unione è nata una bambina nell'anno 2013, Karina Bodoryak, oggi di anni 7.

Come si evince dall'autocertificazione dello stato di famiglia, la famiglia risulta risiedere nell'abitazione – condotta in locazione - sita in Ponte nelle Alpi (BL), Via Cima I Prà n. 40/m int. 2 (cfr. all. 3).

Sig. Yuriy Bodoryak	11.4.1982 Ucraina (EE)	Debitore
Sig.ra Ruslana Bodoryak	25.12.1984 Ucraina (EE)	Debitore



Karina Bodoryak	27.5.2013 Belluno (Italia)	Figlia
-----------------	----------------------------	--------

IV. ORIGINE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO DEI RICORRENTI.

La situazione di sovraindebitamento in cui versano attualmente i ricorrenti trae origine quasi per l'integralità da un prestito personale identificato con il n. 11209031 dell'importo di € 20.740,00, concesso in data 14.7.2012 da Compass SpA a favore del sig. Yuriy Bodoryak, rispetto al quale la propria coniuge sig.ra Ruslana Bodoryak figura quale garante (all. 4).

Il predetto finanziamento è stato concesso dalla società finanziaria allo scopo di estinguere anticipatamente altri prestiti già in precedenza concessi al sig. Yuriy Bodoryak per l'acquisto di un'autovettura e di altri beni utili al fabbisogno della sua famiglia, esattamente contraddistinti con i numeri 9795764, 10203458 e 800005167893 (all. 5).

L'esposizione debitoria maturata verso Compass è conseguenza del fatto che negli anni 2014 e 2015 il sig. Bodoryak non ha prestato attività lavorativa per motivi indipendenti dalla sua volontà (è operaio edile specializzato), a causa della crisi economica e finanziaria che ha colpito la società Da Ronch Ferdinando S.a.s. di Da Ronch ing. Giuseppe & C. presso la quale era assunto a quel tempo (all. 6).

A causa della grave crisi finanziaria in cui versava, la predetta società è stata dapprima assoggettata a concordato preventivo al Tribunale di Belluno – poi rinunciato per mancanza dei relativi presupposti -, e in seguito è stata posta in stato di liquidazione e scioglimento.

Ad un dato momento, per effetto della mancanza di commesse dovuta principalmente alla crisi del settore edile, la società Da Ronch Ferdinando Sas (datore di lavoro del sig. Bodoryak) è stata costretta a licenziare tutte le sue maestranze, compreso l'odierno ricorrente.

In particolare, il sig. Bodoryak nel corso dell'anno 2014 è stato collocato per lunghi periodi in cassa integrazione; a far tempo da dicembre 2014 sino alla data del licenziamento avvenuto nel marzo 2015 è stato in cassa integrazione "a zero ore" (all. 7).

Inoltre, l'odierno istante, nel periodo da marzo 2015 a marzo 2016, è rimasto inoccupato, sino al momento dell'assunzione alle dipendenze dell'azienda ove tutt'ora è in forza (all. 8).

L'attività lavorativa del sig. Yuriy Bodoryak costituisce l'unica fonte reddituale della famiglia.

Nel periodo su specificato, il sig. Bodoryak non ha dunque potuto più contare sulle entrate costituite dalla sua retribuzione mensile come operaio, percependo soltanto una modesta



indennità di cassa integrazione prima e di disoccupazione poi, non sufficienti per provvedere al sostentamento del nucleo familiare.

Si precisa, inoltre, che il ricorrente è sposato con la sig.ra Ruslana Bodoryak la quale, una volta rimasta incinta, non è più riuscita a trovare un'occupazione, anche in ragione della necessità di accudire la figlia minore Karina, nata nel 2013.

Si evidenzia, difatti, come la famiglia dei signori Bodoryak, entrambi originari dell'Ucraina, sia purtroppo nel luogo di residenza, a Belluno, priva di ogni supporto e aiuto dalla famiglia di origine. Peraltro, anche qualora la sig.ra Ruslana Bodoryak trovasse un'occupazione, la famiglia non ne trarrebbe alcun giovamento dal punto di vista economico in termini sostanziali, in quanto in quel caso la figlia Karina dovrebbe essere affidata ad una baby sitter da retribuire, atteso, come si è detto, che entrambi i sovraindebitati non hanno i genitori in Italia, né altri familiari ai quali poter chiedere di tenere la bambina negli orari in cui non frequenta la scuola.

L'eventuale stipendio percepito dalla sig.ra Ruslana Bodoryak verrebbe così integralmente destinato a pagare la baby sitter e dunque non si otterrebbe alcun vantaggio in termini economici. Nel merito, dunque, i motivi che hanno portato all'attuale situazione di sovraindebitamento sono da ricondursi alla condizione monoreddito della famiglia, le cui esigenze di liquidità venivano ad aumentare in concomitanza della nascita della bambina e al contempo dovevano fare i conti con la perdita del lavoro da parte del sig. Yuriy Bodoryak nel periodo 2014-2015.

Preme evidenziarsi che all'epoca della stipula dei finanziamenti con Compass, il Sig. Yuriy Bodoryak con il suo stipendio era in grado di coprire le rate dei finanziamenti stipulati.

Al tempo della stipula del prestito, il sig. Bodoryak faceva affidamento sul fatto che era assunto a tempo indeterminato ormai a far data dal 2007 e percepiva uno stipendio mensile fisso, non potendosi immaginare che la crisi economica del settore edile si sarebbe presto fatto sentire interessando direttamente anche l'azienda presso la quale questi era assunto.

Difatti lo stipendio mensile percepito era pari a circa Euro 1.400,00 a fronte di un monte debitorio conseguente ai finanziamenti contratti di circa Euro 400,00.

Tuttavia, le necessità e le spese quotidiane familiari nonché il suo sopravvenuto stato di disoccupazione, portavano lo stesso a non riuscire più ad onorare l'impegno assunto, cui progressivamente andava ad aggiungersi una esposizione debitoria con l'Agenzia delle Entrate



Riscossione per bolli auto e con il Comune di Ponte nelle Alpi per spese scolastiche, non assolta per la medesima ragione, dovendo privilegiare il pagamento di altre spese più urgenti e indifferibili per esigenze del nucleo familiare.

Il sig. Bodoryak ha dunque inizialmente onorato il pagamento delle obbligazioni assunte nei confronti della finanziaria, ma ad un dato momento non è più riuscito a farvi fronte e pertanto ha contratto un nuovo prestito personale di importo maggiore finalizzato a consolidare quelli precedenti, salvo finire per aggravare la sua posizione debitoria, anziché migliorarla, in ragione dell'aggravio di interessi e dell'importo delle rate non più sostenibile.

E' possibile sostenere che il sig. Bodoryak non abbia fatto ricorso al credito, pur sapendo di non potervi fare fronte, né ha assunto detti impegni finanziari in maniera imponderata ovvero in misura sproporzionata alle proprie risorse e capacità patrimoniali.

Non vi è dubbio che la situazione reddituale familiare sia mutata rispetto alla data di accensione del prestito personale.

L'intento del ricorrente era esclusivamente quello di ottenere da Compass la liquidità necessaria per sopperire alle esigenze primarie della sua famiglia.

Da quanto sin qui illustrato appare, dunque, evidente sia la condizione di sovraindebitamento che la qualità di consumatore dei ricorrenti, i quali assumevano i debiti al fine di assolvere esigenze di carattere personale e familiare.

Il mancato rimborso delle rate ha condotto la finanziaria Compass a promuovere un'azione esecutiva contro il sig. Bodoryak, avente ad oggetto il pignoramento della quota di 1/5 dello stipendio percepito dall'istante e corrisposto dal suo attuale datore di lavoro (Da Ronch Costruzioni S.r.l.) (all. 9).

Si segnala che l'udienza di assegnazione delle somme pignorate, dopo taluni rinvii per esigenze di tutela della salute pubblica a causa dell'epidemia di Covid-19, è fissata al prossimo 9 settembre 2020 davanti al G.o.t. dott.ssa Argentieri del Tribunale di Belluno (R.g. es. n. 437/2019).

V. MERITEVOLEZZA DEI RICORRENTI.

Quanto sin qui illustrato non può che corroborare la sussistenza del presupposto della meritevolezza in capo ai ricorrenti, non ravvisandosi nella loro condotta alcun elemento né di colpa né di dolo nella causazione degli eventi che ne hanno originato l'esposizione debitoria.



Si ribadisce, infatti, come la causa dell'indebitamento sia da ascrivere esclusivamente ad una esigenza di liquidità, connessa all'aumentato fabbisogno familiare in conseguenza della nascita della figlia, che si è deteriorata a causa del sopraggiunto e incolpevole stato di disoccupazione del sig. Bodoryak nel periodo compreso tra gli anni 2014, 2015 e i primi mesi del 2016.

Si evidenzia, peraltro, come una volta che il ricorrente ha ripreso il proprio posto di lavoro, non ha più contratto alcun debito.

D'altro canto, si vuole evidenziare anche la diligenza impiegata e la buona volontà del Bodoryak il quale ha sempre lavorato e si è sempre adoperato per trovare un'occupazione anche nel periodo 2014-2016, proprio per far fronte alle esigenze familiari e sanare le posizioni debitorie.

VI. ELENCO DEGLI EVENTUALI ATTI DI DISPOSIZIONE COMPIUTI DAI RICORRENTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI.

I ricorrenti non hanno compiuto atti di disposizione del proprio patrimonio negli ultimi 5 anni.

L'unica disposizione ha riguardato la vendita del proprio autoveicolo BMW serie 1, venduto lo scorso settembre al valore di stima di € 4.000,00, in ragione della vetustà e delle problematiche di funzionamento (all. 10).

A tale vendita è susseguito in data 24.11.2019 l'acquisto di altro veicolo usato, marca Audi modello A4, immatricolata nell'anno 2008, del valore di Euro 5.000,00, di cui buona parte già coperti dal ricavato dalla vendita dell'altra autovettura.

Si evidenzia, dunque come tali atti di compravendita abbiano costituito una necessità impellente e non procrastinabile da parte del Sig. Yuriy Bodoryak, attese l'indispensabilità di un mezzo a fini lavorativi.

Infatti, la lontananza dei luoghi di lavoro dalla propria abitazione rendono imprescindibile per il ricorrente l'uso di un veicolo proprio, non essendo altrimenti possibile il ricorso ad altri mezzi, anche pubblici.

Ad ogni buon conto, si evidenzia come tale atto dispositivo non si sia posto in alcun modo in frode ai creditori, sia in ragione del valore assai contenuto del prezzo di acquisto che per l'estraneità del bene rispetto alla presente procedura.

VII. DICHIARAZIONE DEI REDDITI DEI RICORRENTI DEGLI ULTIMI 3 ANNI.

Il ricorrente sig. Yuriy Bodoryak ha presentato la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni



d'imposta 2017, 2018 e 2019 da cui risulta una media reddituale di circa Euro 18.000,00 annuali (all. 11).

La sig.ra Ruslana Bodoryak non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, non sussistendone i relativi presupposti, atteso che non ha mai prestato attività lavorativa e dunque non ha prodotto alcun reddito.

VIII. ELENCO DELLE SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEI DEBITORI E DELLA LORO FAMIGLIA.

Di seguito vengono riepilogate le spese annuali necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia, con la precisazione che le predette somme sono frutto di una mera stima, basata per lo più sui conti economici degli anni passati e in particolare dell'anno 2019.

SPESE:

AFFITTO contratto (euro 380,00 / mese)	euro	4.560,00
SPESE CONDOMINIALI tabella preventivo 2019-2020	euro	1.400,00
ENEL bollette intestate al proprietario dell'immobile locato e rimborsate	euro	438,15
GAS bollette intestate al proprietario dell'immobile locato e rimborsate	euro	154,17
ACQUA bollette intestate al proprietario dell'immobile locato e rimborsate	euro	101,40
TASSA RIFIUTI bollette intestate al proprietario dell'immobile locato e rimborsate	euro	319,36
ASSICURAZIONE AUTOVETTURA	euro	686,50
BOLLO AUTOVETTURA	euro	270,00
GASOLIO – MANUTENZIONE AUTOVETTURA	euro	700,00
SPESA ALIMENTARE (euro 600,00 / mese)	euro	7.200,00
SPESA VESTIARIO (euro 150,00 / mese)	euro	1.800,00



SPESE MEDICHE (euro 71,65 / mese) euro 859,80

TOTALE	euro 18.489,38
---------------	-----------------------

Tra le spese più rilevanti della famiglia si annovera il costo della locazione e delle relative bollette, dato che i signori Bodoryak non sono proprietari di immobile abitativo (All. 12).

Assai rilevante risulta essere anche la spesa sostenuta per il carburante, che tuttavia appare inevitabile e non altrimenti riducibile, attesa la lontananza del luogo di lavoro del Sig. Bodoryak dalla sua abitazione, nonché l'orario di cantiere che preclude, pressoché alla radice, la possibilità di un uso alternativo di altri mezzi, anche pubblici.

Ciò precisato, dalla lettura della tabella sopra riprodotta emerge come la famiglia del Sig. Bodoryak necessiti di una somma annua di circa Euro 18.489,38 (salvo eventuali imprevisti e spese non preventivate) per vivere con una media mensile di Euro 1.540,78, in linea con i consumi di spesa media delle famiglie italiane di pari composizione registrati dall'Istat.

Pertanto, atteso che il reddito derivante dall'attività del Sig. Bodoryak è pari a circa Euro 1.701,73 mensili, se ne deduce che una parte dello stesso potrà essere destinata ai creditori.

IX. SITUAZIONE PATRIMONIALE.

Per soddisfare i creditori nel rispetto delle cause legittime di prelazione e, in generale, delle norme di legge, il ricorrente sig. Yuriy Bodoryak intende mettere a disposizione dei creditori una quota parte del proprio reddito mensile (unico reddito familiare), oltre alla somma accantonata dal datore di lavoro - terzo pignorato - Da Ronch Costruzioni Srl a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi da parte di Compass avanti al Tribunale di Belluno (r.g. es. n. 437/2019), formulando a tal fine una proposta di piano del consumatore.

IX.1. Passivo patrimoniale.

La massa debitoria, di matrice prettamente finanziaria, in capo ai ricorrenti ammonta, ad oggi, complessivamente a circa Euro 34.866,55 comprese le spese del gestore.

La quasi totalità di tale massa è costituita da debiti solidali tra i sovraindebitati.

In particolare, i signori Bodoryak Yuriy e la sua coniuge (nonché garante) sig.ra Bodoryak Ruslana hanno maturato debiti verso Compass SpA per un importo di € 20.616,09 a titolo di capitale e interessi, oltre ad € 1.631,45 a titolo di spese legali dovute alla società finanziaria come liquidate



dal Giudice nel decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Belluno (all. 13), per un totale di € 22.247,54, come da prospetto seguente:

Compass	capitale + interessi d.i.	20.616,09	chirografo
Compass	spese legali controparte	1.631,45	Chirografo

La restante parte concerne debiti particolari del singolo sovraindebitato sig. Yuriy Bodoryak maturati verso Agenzia delle Entrate Riscossione, per tassa di registro automobilistico (bollo), pari ad € 6.698,50, già comprensiva di interessi, sanzioni e aggi (all. 14), e a titolo di tributi non pagati al Comune di Ponte nelle Alpi per Tasi e spese scolastiche della figlia minore Karina, per un importo di € 929,40 (all. 15).

Agenzia Entrate Risc.	bolli auto	6.698,50	chirografo
Comune di Ponte nelle Alpi	TASI Anno 2015	10,00	privilegio
	trasporto scolastico a.s. 2017/2018	52,40	chirografo
	mensa scolastica a.s. 2017/2018	206,70	chirografo
	mensa scolastica a.s. 2017/2018	660,30	chirografo
subtotale		929,40	chirografo

Gli importi sopra riportati sono stati accertati mediante accesso diretto agli Uffici e sulla scorta del titolo esecutivo e degli atti di causa notificati ai sovraindebitati, in seguito confermati dalle risposte alle lettere di circolarizzazione inviate dal gestore ai vari creditori (all. 16).

A tali importi, si dovranno aggiungere anche le spese e i compensi dei professionisti incaricati dai sovraindebitati per l'elaborazione e l'esecuzione del piano del consumatore (legale e gestore della crisi), come dettagliati nel prospetto seguente:

avv. M. Da Ronch	spese legali procedura	2.500,00	prededuzione
Gestore Occ	compenso	2.491,11	prededuzione

Nelle colonne delle tabelle di cui sopra è indicato il nominativo del creditore, il relativo diritto di prelazione (ipoteca, pegno, etc.), la natura del credito (prededucibile, privilegiato, chirografario) e l'importo corrispondente.

IX.2. Attivo patrimoniale.

I signori Bodoryak non sono proprietari di beni immobili, né sono intestatari di depositi bancari, titoli o altri strumenti di investimento.



I signori Bodoryak sono intestatari di un conto corrente cointestato acceso presso la banca Unicredit, con un saldo ad oggi di € 0,11 (all. 17).

Il sovraindebitato sig. Bodoryak è proprietario di un'autovettura marca Audi modello A4, immatricolata nell'anno 2008 (all. 18), che utilizza per recarsi al lavoro e che, dato il modesto valore di realizzo, in caso di vendita, inferiore comunque ad € 2.000,00 (considerando che è stata acquistata al prezzo di € 5.000,00), non si ritiene utile che venga messa a disposizione della presente procedura.

Il sig. Bodoryak percepisce uno stipendio netto di circa € 1.400,00-1.500,00 per dodici mensilità, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato full-time, stipulato in data 21.3.2016, alle dipendenze della società Da Ronch Costruzioni Srl, con la qualifica/mansione di operaio, in quadrato al livello 1°, oltre all'indennità percepita dalla Cassa Edile.

Precisamente, nel corso dell'anno 2019, il sig. Bodoryak ha potuto contare sulle entrate di seguito elencate:

Cedolino paga gennaio 2019	euro	1.453,02
Cedolino paga febbraio 2019	euro	1.462,72
Cedolino paga marzo 2019	euro	1.494,70
Cedolino paga aprile 2019	euro	1.493,31
Cedolino paga maggio 2019	euro	1.499,11
Cedolino paga giugno 2019	euro	1.441,91
Cedolino paga luglio 2019	euro	1.494,34
Cedolino paga agosto 2019	euro	1.194,41
Cedolino paga settembre 2019	euro	1.451,86
Cedolino paga ottobre 2019	euro	1.563,59
Cedolino paga novembre 2019	euro	1.634,74
Cedolino paga dicembre 2019	euro	1.408,76
TOTALE STIPENDI ANNO 2019	euro	17.592,47
CASSA EDILE DI BELLUNO lug 2019+dic 2019	euro	2.828,29
TOTALE ENTRATE ANNO 2019	euro	20.420,76

Tale importo risulta dai cedolini paga qui dimessi (all. 19), nonché dal modello Cud relativo



all'anno 2019.

Nel corso dei primi mesi dell'anno 2020, il sig. Bodoryak ha percepito le seguenti retribuzioni, di importo non dissimile da quello relativo all'anno 2019 (all. 20):

Cedolino paga gennaio 2020	euro	1.428,70
Cedolino paga febbraio 2020	euro	1.544,49
Cedolino paga marzo 2020	euro	1.450,95
Cedolino paga aprile 2020	euro	1.594,03
Cedolino paga maggio 2020	euro	1.563,44
Cedolino paga giugno 2020	euro	1.375,18
SUBTOTALE STIPENDI ANNO 2020	euro	8.956,79

E' evidente che se il sig. Bodoryak dovesse subire una trattenuta della quota di 1/5 o 1/6 del proprio stipendio, su iniziativa di Compass o di un altro creditore, si troverebbe nella grave situazione di dover rinunciare ad un importo di circa 230,00/250,00, prelevato dalla sua busta paga mensile, e così non potrebbe più far fronte ai bisogni familiari primari.

Di conseguenza, se da un lato verrebbe così soddisfatto il credito della società finanziaria, dall'altro il sig. Bodoryak accumulerebbe però debiti nei confronti di altri soggetti e per altri titoli, tra cui ad esempio le spese per il fabbisogno della figlia Karina oppure non potrebbe permettersi adeguate cure mediche, oppure ancora non potrebbe pagare le bollette né più circolare con la propria autovettura, indispensabile per recarsi al lavoro, posto che non sarebbe più in grado di pagare l'assicurazione RC obbligatoria o il carburante, con il rischio persino di subire un licenziamento. Per tale motivo, la presente procedura appare l'unico strumento atto a garantire non solo alla famiglia Bodoryak un'esistenza dignitosa, ma anche il giusto temperamento degli interessi dei creditori, posto che i creditori privilegiati verrebbe soddisfatti nella misura del 100 % e per quanto concerne i creditori chirografari in una percentuale pari al 27,20 %.

X. PROPOSTA DI PIANO, MODALITÀ E TEMPISTICHE DI PAGAMENTO DEI CREDITORI.

I ricorrenti intendono, quindi, formulare la proposta di piano del consumatore così articolata.

Il piano, di durata quinquennale, è incentrato essenzialmente sulla messa a disposizione di una quota parte dell'unico reddito familiare e delle somme sinora accantonate dal terzo pignorato



(datore di lavoro del sig. Yuriy Bodoryak), a seguito della notifica di pignoramento presso terzi promosso da Compass a carico del sovraindebitato, che consentirebbe di fornire a favore della procedura la complessiva somma di Euro 13.126,52.

Detta somma è costituita da:

-€ 2.926,52 quale importo accantonato dal datore di lavoro terzo pignorato del sig. Yuriy Bodoryak, a seguito della notifica di atto di pignoramento presso terzi esperito da Compass avanti al Tribunale di Belluno (r.g. es. n. 437/2019);

-€ 10.200,00, da versarsi nell'arco temporale di 5 anni (dal 2021 al 2025) dall'eventuale omologa del piano del consumatore, suddivisi in rate mensili di € 170,00 (tale ammontare mensile messo a disposizione dai signori Bodoryak è stato calcolato considerando da un lato le entrate percepite a titolo di stipendi e indennità della Cassa Edile e dall'altro le spese fisse per il sostentamento della famiglia.

In conclusione, la proposta che il ricorrente viene a formulare prevede:

- il pagamento integrale delle spese di procedura in prededuzione ed, in particolare, le spese per compensi dovuti al sottoscritto legale che ha assistito i signori Bodoryak nella fase di elaborazione e di presentazione della presente procedura pari ad € 2.500,00 (già comprensive di accessori) (all. 21), oltre alle spese dovute al Gestore, pari ad Euro 2.491,11 (già comprensive di accessori), queste ultime calcolate in via presuntiva sulla base dei parametri medi stabiliti dalla legge in materia;
- il pagamento nella misura del 100% dei crediti privilegiati mobiliari del Comune di Ponte nelle Alpi per tributi TASI Anno 2015;
- il pagamento del 27,20 % dei restanti crediti chirografi (Compass S.p.A., Agenzia Entrate Riscossione e Comune di Ponte nelle Alpi).

Il pagamento delle spese in prededuzione e dei crediti privilegiati avverrà nel termine massimo di un anno dall'eventuale omologa del piano del consumatore qui elaborato e proposto.

Tali somme, come verrà meglio specificato nel prosieguo, verranno destinate in modo particolare a soddisfare in primo luogo i creditori prededucibili (spese legali e di procedura), a seguire i creditori privilegiati e infine i creditori chirografari.

XI. PROGETTO DI DISTRIBUZIONE DELL'ATTIVO TRA I CREDITORI.

In sintesi, la distribuzione dell'attivo mobiliare come sopra indicato consente il pagamento:



-integrale delle spese prededucibili (spese di procedura e spese di giustizia, già maggiorate degli accessori di legge);

-integrale dei creditori privilegiati (Comune di Ponte nelle Alpi per tributi Tasi anno 2015);

-nella misura del 27,20 % del creditore chirografario (Comune di Ponte nelle Alpi, Agenzia Entrate Riscossione e Compass SpA).

Si riporta di seguito il prospetto delle percentuali di soddisfacimento proposte per ogni singolo debito:

CREDITORE	DESCRIZIONE	NATURA CREDITO	DEBITO	% STRALCIO PROPOSTA	
Gestore Occ	Compenso gestore	prededuazione	2.491,11	100 %	2.491,11
Avv. M. Da Ronch	Compenso legale	Prededuzione	2.500,00	100%	2.500,00
TOTALE CREDITI IN PREDEDUZIONE			4.991,11	100%	4.991,11
Comune di Ponte nelle Alpi	Tasi anno 2015	Privilegio	10,00	100%	10,00
TOTALE CREDITI PRIVILEGIATI			10,00	100%	10,00
Compass SpA	capitale + interessi finanziamento	Chirografo	20.616,09	27,20 %	5.607,57
Compass SpA	Spese legali	Chirografo	1.631,45	27,20 %	443,75
Agenzia Entrate Riscossione	Bolli auto	Chirografo	6.698,50	27,20 %	1.821,99
Comune di Ponte nelle Alpi	Spese scolastiche	chirografo	919,40	27,20 %	250,07
TOTALE CREDITI CHIROGRAFARI			29.865,44	27,20 %	8.123,39



DEBITO			34.866,55	-	13.124,50
COMPLESSIVO					

Per scrupolo, si evidenzia che con riferimento al credito vantato da Compass S.p.A., la sig.ra Bodoryak, non interessata dalla notifica del procedimento monitorio ed esecutivo intrapreso dalla finanziaria contro il debitore principale, ha attivato una procedura di media-conciliazione avanti all'Organismo abilitato Ar-net, in ragione di talune anomalie ed irregolarità rilevate da un esperto contabile, all'esito di *screening* peritale del contratto di finanziamento, riguardanti nello specifico la nullità delle clausole relative alla determinazione del Taeg, nonché sotto il profilo dei tassi di usura e in termini di violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, le quali potevano legittimare la restituzione (o compensazione con l'eventuale residuo debito del finanziamento), a favore della sig.ra Ruslana Bodoryak, da parte di Compass S.p.A., dell'importo di € 4.949,35 per interessi corrisposti sebbene non dovuti in relazione al finanziamento di cui sopra; dell'importo di € 1.296,00 per rimborso dei premi assicurativi corrisposti all'atto della stipulazione del finanziamento n. 11209031 per la parte di premio relativa al periodo assicurativo non goduto; dell'importo di € 2.860,11 a titolo di interessi corrisposti ma non dovuti in riferimento al diverso e precedente prestito personale n. 800005167893, alla estinzione anticipata del quale era finalizzato il contratto di finanziamento oggetto dell'istanza di mediazione (doc. 22).

Attesa l'incapienza del patrimonio dei Signori Bodoryak ed all'esito delle argomentazioni su esposte, si evidenzia la convenienza della predetta proposta di piano del consumatore, anche rispetto ad una alternativa procedura liquidatoria.

XII. L'AMMISSIBILITÀ ALLA PROCEDURA: LA RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA.

Si insite ai fini dell'accoglimento della presente proposta richiamando, dunque, la relazione redatta dal Gestore, il quale ha espresso parere positivo in ordine alla esaustività ed attendibilità della documentazione depositata nonché, accertati i presupposti di cui alla L. 3/2012, ha ritenuto il presente piano fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.



Tutto ciò premesso ed esposto, i signori Yuriy Bodoryak e Ruslana Bodoryak, come sopra rappresentati e difesi

chiedono

all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Belluno adito, previa verifica dei presupposti previsti dagli artt. 7, 8 e 9, L. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode dei creditori, Voglia:

in via preliminare,

- DICHIARARE aperta la procedura di piano del consumatore, con fissazione dell'udienza ex art. 12 bis, L. 3/2012;
- DISPORRE la sospensione della procedura esecutiva presso terzi R.G.E. 437/2019 del Tribunale di Belluno, per i motivi esposti nella relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, perché essenziale per l'esecuzione del Piano proposto;
- ORDINARE la restituzione a favore del debitore delle somme accantonate dal datore di lavoro Da Ronch Costruzioni S.r.l., affinché il primo possa metterle a disposizione della procedura per il soddisfacimento dei creditori secondo le modalità indicate nel presente piano e proposta, e comunque perché essenziale per l'esecuzione del Piano proposto;
- DISPORRE, a cura del nominato Gestore della Crisi, la comunicazione, almeno trenta giorni prima, a tutti i creditori della proposta e del decreto.

Si producono in allegato i seguenti documenti, ad integrazione di quelli già allegati all'istanza di nomina del Gestore della crisi da sovraindebitamento, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario:

1. istanza di nomina del gestore della crisi ex articolo 15, co. 9, Legge n. 3/2012;
2. relazione particolareggiata del gestore della crisi;
3. certificato contestuale di stato di famiglia e residenza;
4. contratto di prestito personale n. 11209031;
5. contratti prestiti numeri 9795764, 10203458 e 800005167893;
6. contratto di lavoro Bodoryak Yuriy – Da Ronch Ferdinando Sas;
7. lettera di licenziamento Bodoryak Yuriy – Da Ronch Ferdinando Sas e documentazione CIG lavoratore Yuriy Bodoryak;
8. Contratto di lavoro a tempo indeterminato di data 21.3.2016 – Da Ronch Costruzioni Srl /



Bodoryak;

9. Atto di PPT Bodoryak / Compass;
10. Visura storica Pra/Aci;
11. modello Cud relativo all'anno 2019, modello Cud relativo anno 2018 e modello Cud relativo anno 2017;
12. Contratto di locazione immobile Yuriy Bodoryak e altre spese per sostentamento nucleo familiare;
13. Ricorso per decreto ingiuntivo - Compass SpA / Bodoryak;
14. Estratto ruolo Agenzia delle Entrate Riscossione;
15. Estratto Comune di Ponte nelle Alpi;
16. Lettere di circolarizzazione;
17. Estratto conto corrente Unicredit;
18. Certificato proprietà autovettura Audi A4;
19. cedolini paga gennaio 2019-dicembre 2019;
20. cedolini paga gennaio 2020-giugno 2020;
21. Conferimento incarico professionale avv. Massimo Da Ronch;
22. Domanda di mediaconciliazione – sig.ra Ruslana Bodoryak / Compass.
23. Elenco dei creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
24. Elenco beni dei debitori;
25. Elenco atti di disposizione compiuti dai debitori negli ultimi 5 anni;
26. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento;
27. Composizione del nucleo familiare.

Con osservanza.

Bologna, 8 settembre 2020

Avv. Massimo Da Ronch

